

Conto corrente cointestato e vicende successorie

di ANNA PANI

Con l'ordinanza in esame la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle vicende successorie riguardanti il caso di un conto corrente cointestato a due coniugi a seguito della morte di uno di essi.

Nel caso di specie Tizio e Caio, in qualità di eredi *ab intestato* del fratello Sempronio, citavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la di lui moglie Sempronia e la Banca Y al fine di ottenere l'attribuzione *pro quota* della metà delle somme presenti sul conto corrente cointestato con il *de cuius*.

Gli attori deducevano altresì come, il giorno stesso della morte, Sempronia avesse provveduto a trasferire metà delle somme presenti su un altro conto corrente a lei intestato presso lo stesso istituto bancario.

Sempronia, costituendosi, sosteneva che in realtà l'intero ammontare delle somme presenti sul conto fosse per lo più di sua esclusiva pertinenza, derivando queste in maggior parte dalle successioni della propria madre e della sorella.

Il giudice di prime cure, accogliendo la domanda avanzata dagli istanti, dichiarava caduto in successione il 50% della somma allora presente sul conto con successiva attribuzione della quota pari a 1/3 della stessa (decurtata della metà di spettanza della moglie) per ciascun ricorrente.

Le argomentazioni alla base della decisione erano riconducibili alla insufficienza di prove documentali a sostegno della provenienza personale delle somme versate da Sempronia e alla rilevanza preminente della sua volontà di attribuire tali somme alla comunione, avendole fatte confluire nel conto corrente cointestato assieme al *de cuius*, ben potendo invece depositarle presso il conto a lei solo intestato.

A seguito dell'impugnazione proposta da Sempronia, la Corte territoriale, ribaltando il *decisum* di primo grado, ha riconosciuto che il conto corrente era stato di fatto alimentato quasi esclusivamente da somme di provenienza personale della coniuge, provvedendo il *de cuius* ad

alimentare il saldo con la sola pensione Inps e superando quindi quella presunzione di pari appartenenza cui fa riferimento l'art. 1854 c.c.

Da ultimo, in ordine ad un trasferimento a favore della moglie del 50% della quota di una proprietà immobiliare del *de cuius*, la Corte di Appello ha ritenuto che non si potesse parlare di una donazione volta a ristabilire un equilibrio a fronte dei conferimenti della moglie, negando al contempo che la cointestazione realizzasse una liberalità.

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi su ricorso degli eredi soccombenti, conferma i principi già più volte ribaditi da precedenti arresti attraverso un ragionamento che di seguito si propone.

Partendo dalla lettera dell'art. 1854 c.c., norma che disciplina i rapporti fra i correntisti e l'istituto bancario, a mente del quale «nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto», la Corte contribuisce a definirne meglio la portata richiamandosi ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui «la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali del conto (art. 1854 c.c.), sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma che tale presunzione dà luogo solo all'inversione dell'onere della prova e può essere superata dalla prova contraria – anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti – che rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa» (Cass. civ., n. 18777/2015; Cass. civ., n. 28839/2008).

I rapporti interni fra correntisti rimangono invece regolati dall'art 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente, con la conseguenza che, «ove il saldo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul rapporto medesimo» (Cass. civ., n. 77/2018).

La cointestazione del conto corrente comporta dunque una presunzione di comproprietà delle somme presenti, superabile solo in presenza di quelle presunzioni «gravi, precise e concordanti» cui fa riferimento l'art. 2729 c.c., in assenza delle quali si esclude comunque che

ciascun correntista possa disporre in suo favore di più della quota parte di sua spettanza, fatto salvo il caso di consenso espresso o tacito dell'altro cointestatario.

Tornando alla vicenda in oggetto, la Corte di Appello, nel ritenere che la movimentazione bancaria fosse riconducibile esclusivamente a Sempronia, non avrebbe dato il giusto rilievo al fatto che la pensione Inps del coniuge veniva accreditata sul comune conto, circostanza che certamente impedisce di riconoscere la titolarità esclusiva in assenza di un più compiuto accertamento sulle vicende del rapporto, omettendo quindi l'esame di un fatto decisivo per il giudizio *ex art. 360, comma 1°, n. 5, c.p.c.*

La Suprema Corte statuisce inoltre che i giudici di seconde cure, nell'interpretare le vicende relative al conto e alla vendita immobiliare intercorsa fra i coniugi, si sarebbero erroneamente limitati a sottolineare che, in assenza di un'azione di simulazione del negozio fatta valere dagli eredi, non poteva ritenersi che il prezzo del trasferimento non fosse stato effettivamente pagato, dimenticando così che l'intento degli eredi *ab intestato* era quello di dimostrare che le rimesse operate dalla donna fossero da imputare proprio al prezzo per la quota ottenuta.

L'ordinanza resa, accogliendo il ricorso proposto dai due soccombenti, si pone certamente in linea con i precedenti orientamenti in merito alle sorti delle somme del cointestatario defunto, ribadendo in particolare le modalità attraverso le quali può essere superata la presunzione di comunione delle somme depositate su un conto cointestato a più persone, attraverso idonea produzione documentale che dimostri l'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei cointestatari.